



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **6/2020** del **27/02/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI LANGHIRANO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **ROSSI DIEGO - Presidente della Provincia.**

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente	MARI ANDREA	Presente
BENECCHI MARZIO	Presente	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente	SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Assente
CANTONI GIANPAOLO	Assente	SPINA ALDO	Presente
DELSANTE GIUSEPPE	Presente	TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente
DE MARIA FERDINANDO	Presente	TREVISAN MARCO	Assente
GARBASI ALESSANDRO	Presente		

Presenti: **10** - Assenti: **3**

Partecipa il Vice Segretario Generale **MENOZZI IURI**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **DELSANTE GIUSEPPE, GARBASI ALESSANDRO, QUINTAVALLA GIUSEPPE.**

**SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO
E DI GESTIONE - STATISTICA**

Proposta di deliberazione n. **1223 / 2020**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI LANGHIRANO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;

Dato atto:

- che il Comune di Langhirano (PR) ha la sede vacante di Segreteria generale;
- che, stante la situazione, sono stati avviati contatti tra il Presidente della Provincia di Parma e il Sindaco del Comune di Langhirano, ai fini di valutare la forma di gestione associata della Segreteria generale;
- che tali contatti sono sfociati nell'intenzione di deliberare il convenzionamento fra il Comune di Langhirano e la Provincia di Parma e di garantire la copertura del servizio tramite l'attuale titolare della Segreteria provinciale di Parma Dott.ssa Rita Alfieri, secondo quanto prevede l'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria dei due Enti, con capofila la Provincia di Parma, secondo un modulo organizzativo giudicato idoneo rispetto alle esigenze funzionali degli Enti interessati, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- che la spesa a carico della Provincia di Parma è nella misura del 83.3% del trattamento economico del Segretario Generale;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà anche un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata, con un ovvio vantaggio economico per le due Amministrazioni;

Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra esposto, di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria generale tra la Provincia di Parma e il Comune di Langhirano, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del dirigente responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica e del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adottare successivi provvedimenti;

DELIBERA

di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria generale tra la Provincia di Parma e il Comune di Langhirano, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di provvedere alla trasmissione degli atti:

- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti;
- al Comune di Langhirano;

di dichiarare, con separata votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile.

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	8	0	2

Si astengono i Consiglieri: **BENECCHI MARZIO, QUINTAVALLA GIUSEPPE.**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	8	0	2

Si astengono i Consiglieri: **BENECCHI MARZIO, QUINTAVALLA GIUSEPPE.**

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
ROSSI DIEGO

Il Vice Segretario Generale
MENOZZI IURI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI LANGHIRANO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno
duemilaventi

PREMESSO

che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;

che l'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che "All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province"*;

che la Provincia di Parma e il Comune di Langhirano hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale;

che, sulla base di dati oggettivi (complessità strutturale dei due enti e presenza del Segretario) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese,

IN ESECUZIONE

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____ ;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Langhirano n. _____ del _____ ;

TRA

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, Presidente pro tempore della Provincia di Parma, elettivamente domiciliato presso la Residenza della Provincia,
- il Sig. _____, nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Langhirano (PR), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni di Segreteria generale della Provincia di Parma e del Comune di Langhirano, verranno svolte, per la durata della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario generale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Ente.

Per “funzioni di segreteria” si intendono le attribuzioni proprie del Segretario generale in forza dell’art. 97 del D. Leg.vo 267/00 e ss.mm.ii., o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Ente, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all’atto della stipula e necessarie per consentire l’esercizio integrato delle funzioni.

Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l’installazione e l’uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento. Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, la Provincia di Parma assume le vesti di Ente “capofila”, eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

ART. 2 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta in capo al Presidente della Provincia, Capo-Convenzione, previo assenso del Sindaco di Langhirano, con l’osservanza delle procedure fissate dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali.

Le attribuzioni dei Presidenti di Provincia e dei Sindaci in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono.

Secondo quanto disposto nell’atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell’ex Agenzia Nazionale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi un titolare della Segreteria generale della Provincia di Parma ed essendo vacante la sede di Segreteria generale del Comune di Langhirano, l’unico Segretario titolare acquista la titolarità della Segreteria convenzionata.

Lo stato giuridico del Segretario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D. Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria.

ART. 3 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità:

Provincia di Parma: 83,33% del tempo di lavoro settimanale

Comune di Langhirano : 16,67% del tempo di lavoro settimanale

Il calendario delle presenze sarà, di volta in volta, stabilito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della convenzione, sentito il Segretario generale, salva la diversa articolazione stabilita dallo stesso Segretario per particolari esigenze di servizio.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dai rispettivi Vicesegretari presenti nei due Enti.

ART. 4 EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 , I° comma, del vigente CCNL.

La Provincia, in qualità di Ente capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero delle spese a carico del Comune di Langhirano.

Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Nessun rimborso spese spetterà al Segretario comunale per recarsi nelle sedi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente in materia; nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente convenzione, si provvederà al suo adeguamento normativo.

Il rimborso delle spese di viaggio pertanto spetterà al Segretario esclusivamente qualora, per esigenze di servizio, debba recarsi, nella stessa giornata, in più di una sede, computando l'intero tragitto effettivamente percorso.

Le spese per missioni svolte dal Segretario generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per spese telefoniche e per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

La maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, verrà corrisposta , qualora ne ricorrano le condizioni, e ripartita tra gli Enti convenzionati, in accordo tra di loro, sulla base della misura della ricorrenza, in ognuno dei medesimi, delle condizioni oggettive (complessità organizzativa – complessità funzionale – disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali – incarichi speciali – progetti speciali) previste dagli accordi decentrati e previa pesatura secondo la metodologia di attribuzione di detto emolumento dell'Ente capo-convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione,(ad eccezione della maggiorazione prevista dall'art.45 dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, il cui onere è a carico per intero del Comune di Langhirano, e della maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL citato, ripartita tra i due Enti ai sensi del precedente comma):

- **Provincia di Parma 83,33%;**
- **Comune di Langhirano 16,67%**

La retribuzione di risultato, da suddividere, di norma, nella misura di cui al precedente comma, verrà corrisposta sulla base della metodologia dell'Ente capofila, e a seconda delle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario.

La valutazione dei risultati del Segretario generale è comunicata all'Ente capo-convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, ripartendolo tra gli enti convenzionati nella misura precedentemente indicata (83,33%-16,67%)

I diritti di rogito e i buoni pasto, se dovuti, verranno liquidati separatamente da ciascun Ente.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata fino al 28/2/2022.

La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una

delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio, da notificare all'altro Ente e da trasmettere, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna per i consequenziali provvedimenti.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso.. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Presidente della Provincia dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare,.

Il provvedimento adottato dall'Ente recedente dovrà essere inviato all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna.

Dalla data di cessazione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diventerà automaticamente titolare della sede della Provincia di Parma, salvo diverse determinazioni in merito fra Enti convenzionati e Segretario.

ART.6- FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra il Presidente della Provincia e il Sindaco di Langhirano, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

IL PRESIDENTE della Provincia

IL SINDACO del Comune di Langhirano



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO E
DI GESTIONE - STATISTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1223/2020** ad oggetto:

" APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI
LANGHIRANO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
GENERALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 24/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI**

Sulla proposta n. **1223/2020** ad oggetto:

**" APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE
DI LANGHIRANO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
GENERALE. "**

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 24/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)